

Termine d'opposizione: 18 marzo 1964

DECRETO FEDERALE

che modifica

quello inteso a promuovere la bieticoltura ed a rendere più sicuro l'approvvigionamento del paese con zucchero

(Del 19 dicembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 1963,

decreta:

I

Il decreto federale del 20 dicembre 1957¹⁾ inteso a promuovere la bieticoltura e a rendere più sicuro l'approvvigionamento del paese con zucchero è modificato come segue:

Art. 9, cpv. 2, ultima frase

... A questa norma potrà essere derogato qualora i mezzi previsti nell'articolo 13, capoversi 1 e 2, non bastassero a supplire ai disavanzi degli zuccherifici.

Art. 13

¹ Se il controllo previsto all'articolo 11 rivela che nonostante una gestione accurata e l'applicazione dell'articolo 6, risultano, nell'uno o nell'altro o in entrambi gli zuccherifici, dei disavanzi, questi saranno coperti, in misura fissata per ciascuno dal Consiglio federale:

- a. mediante le loro riserve disponibili;
- b. mediante prestazioni federali non eccedenti i 15 milioni di franchi annui, per i due zuccherifici assieme. In casi eccezionali, l'Assemblea

1) RU 1959, 400 (A XVI A 5a).

federale può, volta per volta, portare detto ammontante sino a 20 milioni di franchi.

² Il Consiglio federale delibererà sulla ripartizione delle prestazioni federali (art. 1, lett. b) tra i due zuccherifici, secondo i risultati dell'esercizio e le riserve disponibili.

³ Qualora non sia possibile, con ciò, di colmare il disavanzo, la rimanenza sarà portata a nuovo conto. Alla medesima sarà rimediato secondo le stesse norme indicate nei capoversi 1 e 2, qualora il risultato del nuovo esercizio non consentisse di estinguerla intieramente o in parte.

⁴ Se tutti questi mezzi si rivelano insufficienti e vi fosse pericolo di perdita di capitale o d'insolvenza, conformemente all'articolo 725 del Codice delle obbligazioni, oltre ai provvedimenti in esso previsti, si curerà di darne subito notizia al Consiglio federale.

Art. 19

Il presente decreto è valevole sino al 30 settembre 1969.

II

Il Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni così abrogate rimangono applicabili ai fatti che si sono prodotti durante la loro validità.

III

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 dicembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 19 dicembre 1963.

Termine d'opposizione: 18 marzo 1964.

DECRETO FEDERALE

concernente

**l'iniziativa popolare per l'aumento delle rendite dell'assicurazione
per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità al fine di
assicurare un minimo vitale sufficiente**

(Del 19 dicembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'iniziativa popolare del 21 giugno 1962 per un aumento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità,

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 1963 ¹⁾;

visto l'articolo 121 della Costituzione federale e l'articolo 27 della legge federale del 23 marzo 1962 ²⁾ concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (legge sui rapporti fra i Consigli),

decreta:

Art. 1

L'iniziativa popolare per l'aumento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità al fine di assicurare un minimo vitale sufficiente è sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni.

L'iniziativa ha il seguente tenore:

A

L'articolo 34 *quater*, alinea primo, della Costituzione federale è completato dall'alinea nuovo seguente:

1) FF 1963, 1209.

2) RU 1962, 831 (A III D).

1924

Le rendite ordinarie e straordinarie dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidità debbono coprire i bisogni dei beneficiari ed assicurare loro un livello di vita sufficiente.

B

L'articolo 34 *quater*, alinea quinto, è sostituito dal testo seguente:

I contributi finanziari della Confederazione e dei Cantoni copriranno almeno la metà dell'ammontare necessario all'assicurazione.

Art. 2

Il popolo e i Cantoni sono invitati a respingere l'iniziativa.

Art. 3

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Daniotti**

Il Segretario: **F. Weber**

Decreto federale che modifica quello intesao a promuovere la bieticoltura ed a rendere più sicuro l'approvvigionamento del paese con zucchero (Del 19 dicembre 1963)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1963
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	50
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.12.1963
Date	
Data	
Seite	1920-1924
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 764

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.